

RECUPERO IVA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Tempo di lettura: 45 secondi

Ricordiamo che il recupero dell'IVA, sulle fatture emesse nei confronti di clienti assoggettati a **procedure concorsuali nel corso dell'anno 2024**, può avvenire mediante l'emissione di una nota di credito:

1. **entro il 31.12.2024**: l'IVA quindi sarà recuperata direttamente nella mensilità (o trimestre) di emissione della nota di credito;
2. nel periodo **01.01.2025 - 30.04.2025**: la detrazione avverrà nel 2025 e si perfeziona con la dichiarazione IVA 2026 (anno 2025).

Oltre il termine del 30.04.2025 non sarà più possibile effettuare il recupero dell'iva.

Nella tabella seguente ricordiamo, per ciascuna procedura, la data di decorrenza per l'emissione della nota di credito:

Procedura	Data di apertura
Liquidazione Giudiziale	Data sentenza liquidazione giudiziale
Concordato preventivo	Data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo
Accordi di ristrutturazione	Data del decreto di omologa
Piani attestati	Data di iscrizione al Registro delle Imprese

E' opportuno ricordare che:

- Fino al 26.05.2021 rilevava la data di chiusura delle procedure, quindi per i **"vecchi fallimenti"** l'emissione della nota di credito deve avvenire entro il termine di invio della dichiarazione IVA dell'anno in cui si è conclusa la procedura;
- nel caso di concordato preventivo, l'importo della nota di credito è **limitato alla quota di credito** chirografario destinata a restare **insoddisfatta**, in base alle percentuali definite dalla procedura omologata;
- qualora, successivamente, la procedura concorsuale corrisponda delle somme, si dovrà procedere all'emissione di una **nota di debito** al fine di riversare l'imposta relativa;
- a seguito della novità normativa, per emettere la nota di credito nei confronti di un fallimento o liquidazione giudiziale, **non è più richiesta l'insinuazione** a stato passivo da parte del creditore;



VB NEWS DEL 9.12.2024

- la nota di credito elettronica (**codice TD04**) sarà emessa indicando l'imponibile, l'IVA da recuperare, gli estremi della fattura da rettificare e la descrizione "*Documento emesso ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, D.P.R. n. 633/1972, al solo fine di recuperare l'IVA. Il presente documento non comporta alcuna rinuncia al credito non soddisfatto.*"

I professionisti dello Studio restano a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Viotto Battiston & Partners